



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 334/15/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO NEI CONFRONTI DI LA7 S.R.L. DAL GRUPPO
MOVIMENTO 5 STELLE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI CAMPANIA, LIGURIA,
MARCHE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA E VENETO,
INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015**

(TGLA7)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come da ultimo modificata con delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 501;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario, ricordando che per la stessa data le Regioni sono invitate ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 14 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTA la delibera n. 299/15/CONS del 21 maggio 2015 recante “*Esposto presentato nei confronti di La7 S.r.l. dal gruppo Movimento 5 Stelle per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, durante la campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015 (TgLa7)*”;

VISTO l’esposto presentato in data 21 maggio 2015 (prot. n. 44495), con il quale il sen. Bruno Marton e l’on.Francesca Businarolo, in qualità, rispettivamente, di Presidente del Gruppo M5S presso il Senato e di Vice Presidente del Gruppo del medesimo Movimento alla Camera dei Deputati, hanno segnalato la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo durante il periodo elettorale da parte della società La7. In particolare, gli esponenti, nel fare riferimento “*ai dati di monitoraggio pubblicati dall’Agcom, relativi al tempo di parola e al tempo di antenna fruiti nel periodo 9-15 maggio dal Presidente del Consiglio e dagli altri esponenti del Governo, calcolati sul totale del tempo di parola e del tempo di antenna fruiti dai soggetti politico-istituzionali, in tutte le edizioni del notiziario TgLa7*” rilevano che “*emerge quanto segue: tempo di parola del Presidente del Consiglio 8,5%,*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Governo 27,9%; tempo di antenna del Presidente del Consiglio 15,3%, Governo 19,1%". Ad avviso dei segnalanti "le percentuali riportate evidenziano una sovraesposizione del Governo nel suo complesso superiore al limite di ragionevolezza prescritto nei periodi di campagna elettorale" e "[...] gli squilibri riscontrati sono suscettibili di ledere irrimediabilmente il principio della eguaglianza delle opportunità fra i soggetti politici nella fase preparatoria delle elezioni, e quindi la stessa genuinità del voto". I segnalanti chiedono, pertanto, all'Autorità di ordinare alla testata TgLa7 "l'immediato e drastico ridimensionamento del tempo di parola fruito dal Governo nel suo complesso" e di "richiamare la testata al rispetto della distinzione dei ruoli della maggioranza parlamentare e del Governo, i cui tempi non possono essere considerati in nessun modo fungibili";

RILEVATO che nel termine previsto dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la società La7 non ha fatto pervenire alcuna memoria in riscontro alla nota del 21 maggio 2015 con la quale le era stato trasmesso l'esposto e contestati i fatti ai fini dell'istruttoria sommaria prevista dalla norma citata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come "[omissis]...il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]" e che "[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico". In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *"alla diffusione di notizie nei programmi di informazione"*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2, della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,”* e ha soggiunto che *“l’espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti del Governo, di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni regionali sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell’Autorità n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei servizi radiotelevisivi 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore dallo scorso 16 aprile;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, della delibera n. 166/15/CONS stabilisce che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, l'Autorità procede alla valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici tenendo conto, oltre che del numero dei voti conseguiti da ciascun soggetto politico alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, anche del numero complessivo delle circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

RILEVATO, inoltre, che nelle citate disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, adottate con la delibera n. 166/15/CONS, è espressamente previsto che l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata, assicurando la trasmissione settimanale dei dati alle testate medesime e procedendo ogni quattordici giorni a verificare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche (art. 8);

RILEVATO che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della citata delibera n. 166/15/CONS a far tempo dalla terza settimana che precede il voto le verifiche sul rispetto del pluralismo politico sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio relativi al periodo 9-15 maggio 2015, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità in data 18 maggio 2015, e al periodo 16-22 maggio 2015, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità in data 25 maggio 2015 e ritenuto di dover valutare gli esposti in relazione a tali periodi in considerazione della scansione temporale indicata dal citato art. 8 della delibera n. 166/15/CONS;

RILEVATO dall'esame dei dati di monitoraggio sopra citati quanto segue:

Telegiornali

TgLa7: nella settimana 9-15 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato l'8,52% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo il 27,87%, il Pd il 6,45%, Forza Italia il 7,78%, il Movimento 5 Stelle il 24,54%; nella



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

settimana 16-22 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato il 6,28% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo il 20,46%, il Pd il 15,22%, Forza Italia il 14,88%, Movimento 5 stelle il 5,76%;

CONSIDERATO che i dati di monitoraggio riferiti al periodo oggetto di doglianza (9-15 maggio 2015) hanno costituito oggetto di esame da parte dell'Autorità nella riunione del 21 maggio 2015. In particolare, con la delibera n. 299/15/CONS l'Autorità, ad esito della verifica dei dati relativi ai periodi 2-8 maggio e 9-15 maggio 2015, ha archiviato un precedente esposto presentato dal medesimo esponente - avente ad oggetto la “*significativa sovraesposizione*” del Presidente del Consiglio e del Governo nel primo periodo di campagna elettorale nei telegiornali diffusi dalla testata TGLA7 - in ragione del tendenziale superamento nella settimana 9-15 maggio delle criticità evidenziate nella settimana precedente e nel primo periodo della campagna elettorale, essendo stata registrata una diminuzione dei tempi dedicati al Presidente del Consiglio da parte della testata;

CONSIDERATA l'attuale compagine del Governo nella quale sono presenti esponenti di diversa provenienza politica e, quindi, riconducibili a forze politiche diverse dal Partito Democratico;

RITENUTO pertanto che la presenza degli esponenti del Governo nei telegiornali diffusi dalla testata TgLa7 nel periodo considerato trovi giustificazione nell'esigenza di assicurare la completezza dell'informazione in relazione alle iniziative assunte in questo periodo nei diversi settori di rispettiva competenza e non possa essere univocamente ricondotta ad alcuna forza politica;

RILEVATO dai dati di monitoraggio relativi alla settimana 16-22 maggio che è stata registrata una ulteriore diminuzione dei tempi dedicati dalla testata Tgla7 al Presidente del Consiglio rispetto alla settimana precedente 9-15 maggio 2015;

RILEVATO inoltre dall'esame dei dati di monitoraggio relativi alla settimana 16-22 maggio che lo spazio riservato al Presidente del Consiglio, tenuto altresì conto dei tempi fruiti dal soggetto politico Partito Democratico, di cui il Premier è segretario nazionale, appare coerente con i criteri enucleati nell'art. 8 della citata delibera n. 166/15/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle per le motivazioni di cui in premessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata ai soggetti politici esponenti e alla società La7 S.r.l..

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani